

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN** **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

### **(231) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' UP GAVIRATE CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 34 del 6.3.2008)**

letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva prodotta dalla U P Gavirate Calcio perché depositata oltre lo spirare del termine all'uopo previsto dalle norme regolamentari; udite le conclusioni delle parti, osserva quanto segue

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della UP Gavirate Calcio, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale..

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di € 300,00.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della UP Gavirate Calcio in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto, dell'entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell'accaduto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono *in toto* condivisibili le conclusioni della Procura in merito all'entità della sanzione da infliggere alla U P Gavirate Calcio.

Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso.

Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all'entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della U. P. Gavirate Calcio.

La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo.

P. Q. M.

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della CD Territoriale pubblicata sul CU n. 34 del 6.3.2008, applica alla UP Gavirate Calcio la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, e conferma nel resto

**(187) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIGOR SENIGALLIA-PIANO SAN LAZZARO DEL 10.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 - Campionato di Eccellenza).**

Il calciatore Bartocetti Luca, nato il 21 luglio 1979, aveva chiesto ed ottenuto dalla società Rio Salso lo svincolo per decadenza di tesseramento avente decorrenza dal 1° luglio 2006.

Ai sensi dell'art. 32 bis NOIF tale calciatore, per continuare a svolgere attività federale, avrebbe dovuto assumere con la propria o con altra società un vincolo avente durata solo per una stagione sportiva, con automatica decadenza del tesseramento al termine della stessa, fatta salva la facoltà di ritesseramento per ogni successiva singola stagione.

Egli il 5 gennaio 2007 si tesserava per la società Vigor Senigallia contraendo un vincolo che, ancorché dalle parti qualificato pluriennale, veniva a cessare al termine della stagione a mezzo di svincolo automatico decorrente dal 1° luglio 2007.

Nella successiva stagione, che è quella che qui interessa, il calciatore non si era ritesserato per la società Vigor Senigallia e partecipava ugualmente alla gara in oggetto, che veniva reclamata dalla società antagonista Piano San Lazzaro per la posizione del calciatore medesimo, dalla reclamante ritenuto in difetto di tesseramento.

La società Vigor Senigallia controdeduceva e sosteneva che il tesseramento del calciatore era in essere anche per la corrente stagione in quanto, al termine della precedente, il calciatore non aveva chiesto la decadenza del tesseramento, rinunciando così ad avvalersi della facoltà concessa dall'art. 32 bis NOIF, con la conseguenza che, alla data del 1° luglio 2007, egli doveva considerarsi ancora tesserato per la Vigor Senigallia con il vincolo pluriennale, che la società aveva trasmesso al Comitato competente il 5 gennaio 2007.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 29 febbraio 2008, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla Vigor Senigallia la sanzione della perdita della gara per 0-3, comminava alla società sanzionata l'ammenda di € 300,00, inibiva il dirigente accompagnatore della squadra per mesi uno, squalificava il calciatore per quattro gare; nel contempo, inviava gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alle ulteriori utilizzazioni del calciatore da parte della Vigor Senigallia.

Avverso tale decisione ricorre la società Vigor Senigallia deducendo:

l'inammissibilità del reclamo per essere stato proposto alla Commissione Disciplinare Territoriale anziché al Giudice Sportivo e perché privo del preavviso di reclamo;

l'infondatezza del reclamo per i motivi già svolti in primo grado;

e, comunque ed in subordine, la eccessiva onerosità della sanzione.

Conclude la ricorrente per la revoca della decisione.

Il ricorso è infondato.

Trattandosi di gara afferente il Campionato Regionale di Eccellenza, per il richiamo contenuto nel comma 7 dell'art. 29 CGS è applicabile al caso in esame l'art. 46 comma 3 CGS, in forza del quale i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, senza il preavviso di cui al comma 1 dello stesso articolo, che disciplina ipotesi diversa da quella di che trattasi, che tuttavia appare mal conciliarsi con la norma in esame.

Pertanto la procedura del 1° grado del giudizio è esente da vizi.

In merito all'art. 32 bis NOIF, recante la facoltà dei calciatori over 25 di chiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento, era stato chiarito dalla Lega Nazionale Dilettanti, con comunicazione 20 maggio 2003, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Marche n. 91 del 29 maggio 2003, che i calciatori che avevano ottenuto all'inizio della stagione in corso lo svincolo per decadenza del tesseramento sarebbero stati automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva stante la natura annuale del vincolo e che, per proseguire l'attività, avrebbero dovuto provvedere al rinnovo del tesseramento sempre di durata annuale, sia che fossero rimasti con la stessa società, sia che avessero inteso trasferirsi ad altra.

È pertanto di tutta evidenza che tale normativa non è stata rispettata dalla società ricorrente e che la decisione impugnata, esaurientemente motivata, dev'essere confermata.

In relazione alla violazione commessa dalla ricorrente, la sanzione ad essa comminata, unitamente a quella a carico del calciatore e del dirigente accompagnatore, appare congrua.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(244) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO-AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 38 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione).**

Con reclamo del 4.4.2008 la Società Azzate Calcio Mornago ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale presso il CR Lombardia ha rigettato il ricorso con la quale la stessa ha denunciato la posizione irregolare del calciatore Davide Oldrini.

Ha dedotto la reclamante che allo stesso, al termine della precedente stagione sportiva, sarebbero state inflitte, con CU n. 41 del 3.5.2007 e n. 44 del 24.5.2007, due squalifiche per una giornata, delle quali ha asserito che solo la prima sarebbe stata scontata all'inizio della stagione in corso, e, con CU del 20.12.2007, una terza, anch'essa come le prime per recidività in ammonizione, in data 16.9.2008, scontata il 23.12.2007.

Lamenta, pertanto, che la mancata espiazione della seconda giornata di squalifica avrebbe determinato l'irregolarità della posizione del calciatore al momento della gara di che trattasi.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Dall'esame degli atti questa Commissione ritiene che i motivi di impugnazione siano mere prospettazioni sformite della prova che, effettivamente, il Sig. Davide Oldrini, nel maggio 2007, sia stato schierato continuamente nonostante la squalifica. A tal proposito si evidenzia che l'appellante, mentre nulla dice riguardo al periodo tra la prima e la seconda squalifica (dal 3 al 24 maggio), nel quale sono state disputate ben tre partite (in due delle quali ha riportato altre due ammonizioni), precisa, invece, con insistenza, che solo successivamente al 16.9.2007 detto calciatore sarebbe stato sempre impiegato, ad eccezione della giornata di squalifica rimediata nel dicembre 2007. La decisione della CD Territoriale dovrà pertanto essere integralmente confermata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**(229) - RECLAMO DELLA SOCIETA' SS PAPPIANA CALCIO AD AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAPPIANA-CEVOLESE DEL 9.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria).**

**(230) - RECLAMO DELLA SOCIETA' GS SAN PIERO FRATRES AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-SAN PIERO FRATRES DEL 2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria).**

**(236) - RECLAMO DELLA SOCIETA' GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-BUTESE DEL 16.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 38 del 13.3.2008 – Campionato 3^ Categoria).**

Con distinti ricorsi, la GS San Piero Fratres, la SS Pappiana Calcio e la GS Butese hanno impugnato i provvedimenti con i quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana LND ha rigettato i ricorsi con i quali le istanti hanno denunciato la posizione irregolare del calciatore Piccinetti Andrea, per non avere mai lo stesso scontato la squalifica per una giornata inflittagli con CU n. 29 del 24.1.2008.

Alla riunione del 18.4.2008, alla quale erano presenti le Società reclamanti, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti.

Le ricorrenti, a sostegno delle proprie tesi, sostanzialmente identiche, hanno dedotto che l'inserimento del nominativo di detto calciatore nelle distinte era indice evidente della partecipazione dello stesso alle gare successive a quella in cui era maturata la squalifica che, pertanto, non sarebbe mai stata scontata.

Lamentano, pertanto, la ingiustizia della decisione in quanto fondata sul presupposto, asseritamente errato, che il mero inserimento del nominativo del Piccinetti, non accompagnato da altri segni o indicazioni, in moduli prestampati utilizzati come distinte di gara nei quali erano presenti i nominativi di tutti gli altri calciatori della rosa, non fornisce la prova della partecipazione dello stesso alle gare in questione.

I reclami sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Dall'esame degli atti risulta evidente che i moduli di che trattasi (utilizzati anche dalla GS Butese Calcio) sono stati predisposti dalla Società con l'inserimento dei nominativi di tutti i calciatori unicamente per motivi pratici, in modo che l'effettuazione delle formalità preliminari alla gara sia più rapida e semplice, essendo sufficiente, per individuare i calciatori presenti, l'indicazione del numero di maglia ed altro segno letterale, al fine di *"rendere efficace agli Organi di Giustizia Sportiva...il controllo ed ogni adempimento necessario"*. Per converso (anche se tale precisazione dovrebbe essere superflua), gli altri dovranno essere considerati non presenti.

Pertanto, al momento delle gare, la posizione del calciatore Piccinetti Andrea era da considerarsi regolare, avendo lo stesso correttamente scontato la squalifica nella gara successiva a quella di pubblicazione del CU n. 29 del 24.1.2008.

P.Q.M.

Rigetta i reclami e dispone l'incameramento delle tasse.

**(245) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-UNICENTRO CALCIO A 5 DEL 8.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).**

**(246) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COLONNELLA CALCIO A 5-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 15.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).**

La commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;

PREMESSO CHE

- Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “...per aver schierato, nel corso della gara, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento”, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l’inibizione fino al 30.12.2009 del dirigente Cosimo Claudio e l’ammenda di € 1.000,00, e, quanto alla seconda decisione, l’inibizione fino al 30.06.2010 del dirigente Cosimo Claudio e l’ammenda di € 1.250,00.
- La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamo proposto dalla società ASD Colonnella Calcio a 5 perché non preannunciato, e la irritualità del reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto la carenza di motivazione di entrambi i reclami e delle delibere impuginate, nonché, con specifico riferimento alla delibera relativa al reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, l’errore di fatto e di diritto e la contraddittorietà della medesima delibera impugnata.
- Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l’accoglimento dei due distinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l’omologazione dei risultati di gara conseguiti sul campo.
- All’odierna udienza, per la società reclamante è comparso il Presidente Sig. Cosimo Giovanni assistito dal suo difensore, riportandosi alle argomentazioni di cui ai reclami.

\* \* \* \* \*

Preliminarmente questa Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti.

Ciò posto, i due reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi qui di seguito esposti.

Per quanto concerne l’eccezione di improcedibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. Colonnella Calcio a 5 per l’omesso invio del preannuncio, va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione è unicamente l’art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l’organo competente e detta le norme concernenti lo specifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori.

Orbene, dal dato testuale della norma citata, si evince chiaramente che l'unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Pertanto, nel procedimento relativo alla posizione irregolare dei tesserati, non possono certamente trovare applicazione le norme dettate dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 29, comma 7, CGS, le quali regolano i procedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamente per tali ultimi procedimenti la necessità di preannunciare il reclamo.

Del resto, il procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale relativo alla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essere regolato da ulteriori norme che sono invece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi di giustizia sportiva.

Ed inoltre, la necessità di preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, in quanto quest'ultimo non è l'organo competente, non determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ben potrà essere revocato.

Peraltro, questa Commissione si era già pronunciata in tal senso con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008, relativa a quattro reclami presentati proprio dalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quella sede aveva articolato infondatamente un'eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo.

In forza di quanto sopra, la suddetta eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo della società ASD Colonnella Calcio a 5 deve essere dunque rigettata.

Altrettanto infondata è l'eccezione di irritualità del reclamo della società A.S.D. Unicentro Calcio a 5 perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale.

A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del CGS abbia assegnato alla cognizione della Commissione Disciplinare Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, non sono state in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del reclamo nel caso in cui, come nella fattispecie *de qua*, non sia stato correttamente indicato l'organo destinatario dell'atto. Difatti, sebbene l'art. 33, 5° comma, CGS prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero che lo stesso art. 33, comma 6°, sancisce la inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica.

Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principio giuridico della conservazione degli atti, l'erronea indicazione dell'Organo competente non comporta la consumazione dell'impugnazione a condizione che l'atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all'organo competente.

In tal senso, oltre a numerosi precedenti relativi a passate stagioni calcistiche – quali ad esempio quelli pubblicati sul CU n. 31 della stagione sportiva 1998/1999 e sul C.U. n. 19 della stagione sportiva 1999/2000 - Codesta Commissione si era già pronunciata con decisione pubblicata sul CU n. 44 del 03.04.2008, relativa a quattro reclami presentati proprio dalla stessa società A.S. Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quella sede aveva articolato infondatamente un'eccezione di irritualità del reclamo proposto al Giudice Sportivo e non alla CD Territoriale.

Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO si duole per la carenza e/o contraddittorietà della motivazione dei reclami proposti dalle società A.S.D. Unicentro Calcio a 5 e A.S.D. Colonnella Calcio a 5 e delle relative deliberazioni della CDT e per l'errore di fatto e di diritto della delibera relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. Unicentro Calcio a 5.

Per quanto concerne la carenza di motivazione dei reclami proposti dalle due predette società e delle relative delibere di accoglimento della CD Territoriale, Codesta Commissione rileva che i due reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere di accoglimento.

A ciò si aggiunga che, per quanto concerne il reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, tale reclamo non contiene alcun riferimento all'articolo 12, mentre la delibera impugnata, sintetizzando i motivi posti alla base del reclamo e cioè la posizione irregolare del calciatore *de quo*, ha richiamato l'art. 12, comma 5, lettera a) del CGS per mero errore materiale, atteso che prima della novella del CGS era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 a disporre la sanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata trasfusa nell'art. 17.

Del resto, la CD Territoriale ha correttamente applicato la normativa oggi vigente in materia di posizione irregolare dei tesserati, e ciò a riprova che il richiamo all'art. 12 doveva e deve intendersi come richiamo all'attualmente vigente art. 17 del CGS.

Ciò posto, e rilevato che all'organo di Giustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momento delle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato.

Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore non sia stata perfezionata; del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l'avvenuto completamento dell'iter relativo al tesseramento del calciatore *de quo*.

Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che il calciatore *de quo*, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare.

In forza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore *de quo*, le delibere impuginate sono meritevoli di conferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della reiterazione del comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore *de quo* sebbene quest'ultimo sia da tempo in posizione irregolare, come peraltro già accertato da Codesta Commissione con decisione pubblicata sul CU n. 44 del 3.4.2008.

P.Q.M.

Respinge i reclami e dispone l'addebito delle tasse non versate.

**(185) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD NUOVA SANSEVERINESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANSEVERINESE-PASTENA DEL 25.11.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 64 del 21.2.2008 - Campionato Allievi Regionali).**

La società Nuova Sanseverinese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Campania, pubblicata sul C.U n. 64 del 21 febbraio 2008, di rigetto del ricorso proposto dalla stessa società avverso la regolarità della gara del 25 novembre 2007 Nuova Sanseverinese – N.A.G.C. L. Pastena, a cui aveva partecipato in quest'ultima squadra il calciatore Lardo Cosimo, tesserato per la società Benevento Calcio spa appartenente alla Lega Professionisti Serie C.

Deduce la reclamante che tale calciatore era stato svincolato dalla Benevento Calcio per rinuncia ai sensi dell'art. 107 NOIF e che lo svincolo decorreva dal 17 dicembre 2007,

giusta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale Lega Professionisti Serie C n. 103 del 18 gennaio 2008.

Il reclamo è fondato.

Risulta dagli atti trasmessi dalla Commissione Disciplinare Territoriale Campania che lo svincolo del calciatore decorreva in effetti dal 17 dicembre 2007 e che la decisione testè impugnata era stata determinata dall'erronea valutazione del tesseramento del calciatore.

La società N.A.G.C. L. Pastena, difatti, aveva tesserato il calciatore il 9 novembre 2007, vigente il vincolo della società Benevento Calcio spa, per cui il calciatore non aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge alla Società NAGC L. Pastena la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Nuova Sanseverinese-NAGC L. Pastena del 25 novembre 2007 Campionato Allievi Regionali;

Dispone la restituzione alla reclamante della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma il 18 aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete